

Edizione di giovedì 16 marzo 2023

NEWS DEL GIORNO

INPS: chiarimenti in merito all'esonero dal versamento del contributo addizionale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INPS: rivalutazione per l'anno 2023 del limite del reddito familiare
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Proroga per l'invio delle istanze di Fermo pesca per l'anno 2022
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Coerenza tra assenze e fruizione dei permessi per assistenza a familiare
di Redazione

BLOG

L'Inps formalizza la discontinuità previdenziale incolpevole
di Riccardo Girotto

NEWS DEL GIORNO

INPS: chiarimenti in merito all'esonero dal versamento del contributo addizionale

di Redazione

L'Inps, con il [messaggio 14 marzo 2023, n. 1022](#), fornisce chiarimenti operativi circa l'esonero dal versamento del contributo addizionale per coloro che abbiano fruito di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto ai sensi del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (convertito in con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25) e del D.L. 21/2022 (convertito con modificazioni in L. 51/2022).

Si tratta nello specifico dell'esonero dal versamento del contributo addizionale a favore di imprese operanti in particolari settori, nel caso del D.L. n. 4/2022 rientranti in particolari settori interessati dalla coda della stagione pandemica, e nel caso del D.L. 21/2021 appartenenti a comparti colpiti dalle conseguenze del conflitto russo – ucraino.

L'Inps aveva già fornito le prime indicazioni di massima con la Circolare 10 agosto 2022, n. 97.

In entrambi i casi, trattandosi di misure destinate ad una selezionata platea di potenziali destinatari, la fruizione soggiace ai vincoli della normativa prevista in tema di aiuti di stato.

Con il messaggio n. 1022/2023, l'Inps fornisce i chiarimenti necessari in merito alle operazioni di quantificazione che saranno effettuate dal medesimo Istituto a riguardo del contributo addizionale, in ragione dell'esonero del versamento dello stesso, in quanto è proprio tale previsione a rappresentare una misura incentivante per le aziende rientranti nella platea delle potenziali beneficiarie.

A tal proposito, il citato messaggio opera una ricognizione delle percentuali attualmente previste per la quantificazione della contribuzione addizionale, richiamando sia all'art. 5 del decreto legislativo 15 settembre 2015, n. 148 in tema di cassa integrazione guadagni, sia quelle specificatamente previste per l'assegno di integrazione salariale.

Master di specializzazione

WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

INPS: rivalutazione per l'anno 2023 del limite del reddito familiare

di Redazione

L'Inps, con [Circolare 14 marzo 2023, n. 28](#), comunica la rivalutazione del limite del reddito familiare per l'anno 2023 ai fini della cessazione o della riduzione della corresponsione degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione, così come anche dei limiti di reddito mensile per l'accertamento del carico ai fini del diritto alla fruizione degli assegni medesimi.

La citata circolare precisa come i destinatari delle informazioni in essa contenute siano coloro che risultano rientranti nella platea dei potenziali beneficiari delle misure indicate, e quindi coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori per quanto riguarda la normativa degli assegni familiari (essendo esclusi dall'applicazione dell'Assegno Unico e Universale), e pensionati delle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi per quanto concerne invece la previsione delle quote di maggiorazione di pensione.

Gli importi mensili indicati dalla Circolare n. 28/2023 sono i seguenti:

- 8,18 € mensili spettanti a coltivatori diretti, coloni, mezzadri per fratelli, sorelle, nipoti
- 10,21 € mensili spettanti ai pensionati delle gestioni speciali per lavoratori i autonomi ed i piccoli coltivatori diretti per coniuge e fratelli, sorelle e nipoti
- 1,21 € mensili spettanti ai piccoli coltivatori diretti per genitori ed equiparati.

Per quello che riguarda la fissazione del limite di reddito mensile da considerare ai fini dell'accertamento del carico, e quindi del riconoscimento del diritto a percepire gli assegni, coerentemente con la rivalutazione annua per il 2023 del trattamento minimo mensile ai fini pensionistici, la Circolare n. 28/2023 prevede le seguenti soglie:

- 793,93 € per il coniuge, per un genitore, per fratelli, sorelle, nipoti
- 389,38 € per due genitori ed equiparati.

 **Euroconference**
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Seminario di mezza giornata

LE NOVITÀ DEL DL AIUTI QUATER E PRIME ANTICIPAZIONI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2023 A CURA DI ENZO DE FUSCO

IN DIRETTA WEB il 15 dicembre 2022 - dalle 10.00

ISCRIVITI SUBITO

NEWS DEL GIORNO

Proroga per l'invio delle istanze di Fermo pesca per l'anno 2022

di Redazione

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, unitamente al Dicastero dell'Agricoltura ed a quello dell'Economia, ha prorogato, mediante la pubblicazione dell'apposito Decreto Interministeriale 14 marzo 2023, n. 2, la scadenza per l'invio delle istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento dell'indennità giornaliera omnicomprensiva pari a 30 Euro a favore del personale dipendente delle imprese che esercitano attività di pesca marittima (compresi i soci lavoratori della piccola pesca) in ipotesi di sospensione dal lavoro (intervenuta nell'anno 2022) derivante dall'adozione di misure di arresto temporaneo obbligatorio delle attività di pesca, per effetto di provvedimenti a qualsiasi titolo adottati dall'Autorità marittima.

Per effetto della proroga in questione, la scadenza dell'invio, inizialmente fissato per il giorno 15 marzo, viene posticipato di 30 giorni.

NEWS DEL GIORNO

Coerenza tra assenze e fruizione dei permessi per assistenza a familiare

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2023, n. 2235, ha stabilito che a norma della L. n. 104 del 1992, articolo 33, commi 3 e 7 il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l'assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la "ratio" della norma ne consentano l'utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell'Ente assicurativo, ed ha rilievo anche ai fini disciplinari, trattandosi di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente.



LA NUOVA SERIE DI **PODCAST** SULLE RIVISTE EUROCONFERENCE

Segui il canale Euroconference Editoria su Spotify e ascolta gli ultimi episodi >

BLOG

L'Inps formalizza la discontinuità previdenziale incolpevole

di **Riccardo Girotto**

Il titolo complesso che ho ideato per questo contributo prova a riassumere il sorprendente, fino a un certo punto, percorso logico giuridico che ha condotto l'Inps alla pubblicazione della circolare n. 21/2023.

L'occasione è la regolamentazione della gestione delle dimissioni per giusta causa previste dall'articolo 189, Codice della crisi, ulteriore tipizzazione legale di una modalità di recesso da sempre controversa. La giusta causa infatti rappresenta una declinazione che mira a offrire tutele concrete al soggetto recedente, ma, salvo i casi di palese e documentata riferibilità alle previsioni di Legge, non garantisce la sostenibilità del motivo autodeterminato.

Già vent'anni addietro l'Inps aveva preferito superare il problema della qualificazione della giusta causa, nel merito determinabile solo dal giudice, estendendone il riconoscimento (e quindi vincolandosi a erogare il diritto all'indennità di disoccupazione, poi Aspi ora NASPI) a casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla Legge^[1]. La ricognizione completa della prassi, giustificata secondo l'Istituto dal consolidamento giurisprudenziale, ovviamente non ha mai vincolato il datore di lavoro, ben libero di considerare il recesso del lavoratore come volontario, fino a formazione del giudicato.

Sulla scorta del richiamato percorso di prassi, la circolare dell'Inps qui commentata, annette ai casi di giusta causa inaudita altera parte, le dimissioni come previste dall'articolo 189, comma 5, Codice, così da regolare un caso che in realtà, già al cospetto della precedente legge fallimentare, non trovava concreta regolamentazione delle conseguenze.

Il pregio del Codice, però, è ora quello di qualificare ex lege come giusta causa le dimissioni del lavoratore immediatamente successive alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, senza dubbio alcuno circa la natura del recesso e senza rischio di contenzioso annesso. Tant'è, l'intervento dell'Istituto pare scontato e contestabile solo nei tempi di emissione, piuttosto che nel merito.

Eppure tra le righe della circolare pare maturare una lacuna di notevole portata connessa alla decorrenza di un indiscutibile diritto alla NASPI per il lavoratore cessato, incagliata nel disallineamento giuridico amministrativo innescato proprio dall'articolo 189, comma 5 "...le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119, cod. civ., con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale..."

Il rapporto tra retrodatazione degli effetti e diritto all'indennità viene affrontato tramite la circolare qui commentata sotto 2 punti di vista: termini di inoltro della domanda e termini di decorrenza

della prestazione. Se sul primo punto la posizione Inps pare provvidenziale e condivisibile, trattandosi di un adempimento amministrativo che deve essere posto in essere entro una scadenza "possibile" che non dovrà quindi subire alcun pregiudizio dalla retrocessione degli effetti, altrettanto non può sostenersi per il secondo punto.

Con riferimento ai termini di decorrenza del trattamento infatti l'Istituto ignora l'effetto del recesso, preferendo applicare la rigida interpretazione letterale del secondo comma, articolo 6, D.Lgs. 22/2015: "... La NASPI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda..."

Alla locuzione "cessazione" l'Inps si limita ad assegnare un significato amministrativo, quando invece il diritto alla prestazione dovrebbe rispettare il significante giuridico, cioè la data di maturazione del diritto, che può essere solamente conforme a quella dell'apertura della liquidazione giudiziale.

In realtà la posizione dell'Inps alimenta una contraddizione laddove ritiene lo scollamento temporale tra effetto amministrativo e giuridico a favore del dipendente segnatamente all'inoltro dell'istanza, al fine di non rendere vana una tutela che altrimenti risulterebbe irraggiungibile, salvo poi ignorare gli effetti del medesimo scollamento ai fini della prestazione.

Il fatto che i 68 giorni per la presentazione della domanda decorrano dalla data in cui vengono rassegnate le dimissioni^[2] risulta sicuramente coerente, trattandosi di relazione tra adempimenti amministrativi, ma ciò non può trascinare la decorrenza del trattamento, che investendo il diritto alla prestazione non può che rispettare gli effetti giuridici della retrodatazione del recesso, senza ostacoli amministrativi connessi.

Interessante poi rapportare la posizione de quo a quanto avviene solitamente nel caso di indennità di mancato preavviso, quando la prestazione NASPI viene posticipata oltre i tempi dell'ipotetico periodo non fruito (spesso forzandone gli effetti in caso di rinuncia delle parti all'istituto), ignorando l'interpretazione letterale del comma 6, mentre per la retrodatazione degli effetti qui descritta, tale adeguamento del piano amministrativo a quello giuridico viene meno, valorizzando la fonte in modo ultroneo.

Pare quasi fuori tema, del resto la circolare non ne parla, evidenziare come il posticipo del trattamento esponga a scoperture previdenziali insanabili il lavoratore, che per effetto di quanto disposto dall'articolo 189, Codice potrebbero protrarsi fino a 12 mesi, pur in presenza di una norma che evidenzia indiscutibilmente la decorrenza dell'involontaria cessazione, ma viene ignorata da una prassi che pare davvero ingiustificata.

Proprio la leva di un evidente danno previdenziale potrebbe innescare una fase di contenzioso avverso l'istituto e la sua impavida prassi, posto che in sede giudiziale a pesare sono sicuramente gli effetti giuridici ignorati dall'Istituto.

Inutile dire che l'unica soluzione per il lavoratore sarà quella di dimettersi immediatamente al momento di apertura della liquidazione giudiziale, così da non subire pregiudizio previdenziale alcuno.

In un solo colpo una circolare spazza via il nobile intento del legislatore della crisi di provare a regolare il diritto del lavoro in caso di insolvenza, depotenziando altresì la possibile continuità del complesso in crisi, ulteriormente indebolito in caso di fuoriuscita dei lavoratori, depositari del know how utile a ingolosire l'interesse dei cessionari.

[1] Circolari Inps n. 97/2003 e n. 163/2003.

[2] Che esprimeranno effetto immediato in quanto regolate dall'articolo 2119, cod. civ..

Segnaliamo ai lettori che è possibile inviare i propri commenti tramite il *form* sottostante.

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Seminario di specializzazione

COME GESTIRE I RAPPORTI DI LAVORO CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

accedi al sito >